

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4384 del 30/07/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA FAR PRO MODENA S.P.A., IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE D'UFFICIO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4567 del 30/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **FAR PRO MODENA S.P.A.**, IMPIANTO CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE O RECUPERO CARCASSE E DI RESIDUI ANIMALI, SITO IN VIA GHIAROLE N. 72, IN COMUNE DI SPILAMBERTO (MO).(RIF.INT. N. 01643500364/118)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE D'UFFICIO

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE di Modena alla ditta Far Pro Modena S.p.A. in qualità di gestore dell’impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.) avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), per una capacità di trattamento di sottoprodotti di origine animale pari a **480 t/g**;

richiamata, inoltre, la **Determinazione n. 4045 del 08/08/2022** di modifica AIA d’ufficio a seguito di verifica normativa relativa agli autocontrolli;

richiamato l’**avvio del procedimento** ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90, formalizzato dallo scrivente Servizio con prot. n. 106154 del 12/06/2025, finalizzato a ricomprendere in un unico documento le modifiche da apportare all’atto di AIA (Det. n. 2826 del 06/06/2022 e ss.mm.) esplicitate ed anticipate a Far Pro Modena S.p.A. nelle comunicazioni inviate da Arpae di Modena di seguito elencate:

1. comunicazione recante prot. n. 174983 del 24/10/2022 relativa a precisazioni sulla frequenza dell’effettuazione delle analisi prescritte in merito agli scarichi industriali;

2. comunicazione recante prot. n. 178516 del 20/10/2023 relativa all'aggiornamento della prescrizione n. 15 della Sezione D2.4 dell'Allegato alla Det. n. 907 del 23/02/2023 su anomalie, guasti, interruzioni, ecc;
3. comunicazione recante prot. n. 44905 del 07/03/2024 relativa alla relazione esplicativa da inviare assieme alle analisi da effettuarsi alle emissioni odorigene diffuse;
4. comunicazione recante prot. n. 45906 del 08/03/2024 concernente l'aggiornamento della prescrizione n. 9 della Sezione D2.4 dell'Allegato alla Det. n. 907 del 23/02/2023 e della Sezione D3.1.4 "*Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera*" del medesimo allegato, relative alla registrazione della temperatura associata alle camere di combustione dei generatori associati ai punti di emissione E3 ed E4;
5. comunicazione recante prot. n. 86537 del 10/05/2024 in merito allo spostamento della raccomandazione n. 9 relativa ai pozzetti di campionamento dalla Sezione E, alla sezione D2.5 dell'Allegato I dell'AIA;
6. comunicazione recante prot. n. 54002 del 21/03/2025 in merito all'introduzione di nuove prescrizioni relative:
 - a. alle comunicazioni da effettuare per gli interventi previsti sul generatore di vapore associato al punto di emissione E3 in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure, fermata per guasto o evento accidentale;
 - b. alle tempistiche di archiviazione dei grafici associati al funzionamento delle linee di produzione (essiccatoi);
7. comunicazione recante prot. n. 54585 del 21/03/2025 relativa all'introduzione nella Sezione D2.4 dell'Allegato alla Det. n. 907 del 23/02/2023 dei valori obiettivo di concentrazione di odore associati ad E2, E3 ed E4 ed aggiornamento delle prescrizioni associate agli stessi; considerati:
 - gli interventi di adeguamento impiantistici effettuati da Far Pro Modena S.p.A. nel corso degli anni 2023 - 2024;
 - i documenti inviati dal gestore in adempimento a quanto prescritto negli atti vigenti e successive comunicazioni di Arpae di Modena;
 - la risposta della Ditta in merito all'individuazione da parte di Arpae dei "valori obiettivo" (assunta agli atti con prot. n. 75282 del 18/04/2025);

richiamata, inoltre, la relazione pervenuta in data 10/06/2025 dal Servizio Territoriale Arpae di Modena - Unità Presidio Territoriale di Maranello-Pavullo (assunta agli atti con prot. n. 103842) relativa agli esiti dei sopralluoghi di verifica effettuati presso la ditta in oggetto nel mese di Maggio 2025, i cui contenuti sono stati riportati nell'avvio del procedimento suddetto ed a seguito della quale sono state proposte:

 - i. la modifica della prescrizione n. 13 della sezione D2.4 dell'Allegato dell'AIA Det. n. 907 del 23/02/2023 (ex. punto 9, sezione D2.4 della Det. n. 2826 del 06/06/2022), relativa alla gestione dell'abbattitore ad umido e dei generatori di vapore durante il tempo necessario alla fermata degli impianti di produzione;
 - ii. l'inserimento nella Sezione D3.1.4 "*Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera*" di una verifica annuale del corretto funzionamento/chiusura delle serrande a servizio dei condotti di espulsione dello scrubber e dei generatori di vapore, da effettuare prima dell'inizio del periodo estivo;
 - iii. la modifica nella sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA della prescrizione relativa alle modalità di funzionamento del generatore di vapore piccolo associato al punto di emissione E4, quando

viene attivato durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria del generatore di vapore più grande, associato al punto di emissione E3;

considerato che il gestore in data 25/06/2025 ha presentato osservazioni in merito a quanto riportato nella comunicazione d'avvio del procedimento d'ufficio e relativo allegato (assunte agli atti con prot. n. 114508), a cui hanno fatto seguito:

- in data 09/07/2025 un incontro tecnico di chiarimento, confronto e precisazioni tra Far Pro Modena S.p.A. ed Arpae di Modena in merito alle osservazioni presentate;
- ulteriori momenti di confronto su dettagli impiantistici associati al funzionamento di alcuni impianti;

valutato di poter:

- modificare le prescrizioni relative alla gestione dell'abbattitore ad umido e dei generatori di vapore durante il tempo necessario alla fermata degli impianti di produzione;
- modificare le prescrizioni relative alle modalità di funzionamento del generatore di vapore piccolo associato al punto di emissione E4, quando viene attivato;
- concedere proroga al 01/01/2026 per la registrazione dello stato di apertura e chiusura delle serrande a servizio dello scrubber e dei generatori di vapore;

ritenuto necessario confermare i "valori obiettivo" individuati per i punti di emissione E2, E3 ed E4, anche alla luce di quanto previsto dalla Decisione di Esecuzione (UE) n. 2023/2749 relativa alle BATC dei macelli e delle industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili (pubblicata in data 18/12/2023), ribadendo che gli stessi, ad oggi, non hanno valenza prescrittiva e potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia valle del monitoraggio richiesto, che in ambito del procedimento di Riesame AIA ai sensi delle BAT Conclusion la cui domanda, secondo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 5484 del 16/03/2024 della Regione Emilia Romagna, è da presentare entro il termine massimo del 31/01/2027;

preso atto che il gestore con comunicazione datata 30/06/2025 (assunta agli atti con prot. n. 118032 del 01/07/2025), in adempimento a quanto prescritto nelle Det. n 907 del 23/02/2023 e Det. n. 2190 del 14/04/2025 di 2^a e 3^a modifica non sostanziale AIA, ha comunicato:

- l'inizio dell'installazione (ma non di messa in esercizio) del filtro per le sostanze proteiche in produzione e del filtro WA e le relative tubazioni di raccordo;
- l'inizio dell'installazione (ma non messa in esercizio) a far data dal 09/07/2025 dell'impianto di nanofiltrazione e delle relative tubazioni di collegamento;
- che il serbatoio dell'acqua ossigenata per ora non è ancora stato installato e verrà data comunicazione dell'installazione e messa in esercizio dopo aver ricevuto l'approvazione da parte del Comando VV.F. di Modena;

ritenuto necessario, pertanto, alla luce di quanto riportato nei punti suddetti aggiornare e sostituire le sezioni prescrittiva D e di Raccomandazioni E dell'Allegato I della Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 e ss.mm.:

1. con le modifiche riportate nelle comunicazioni elencate nell'avvio del procedimento prot. n. 106154 del 12/06/2025;
2. tenendo in considerazione gli adempimenti già effettuati dal gestore;
3. tenendo in considerazione le osservazioni presentate dal gestore e quanto emerso nei momenti di confronto effettuati successivamente alle stesse;
4. tenendo in considerazione anche la Determinazione Dirigenziale n. 273 del 10/01/2025, riportata in premessa al presente atto, con la quale è stata modificata da "biennale" ad

“*annuale*” la frequenza dell’ispezione programmata AIA presso l’installazione di Far Pro Modena S.p.A.;

ritenendo dunque di procedere con il presente provvedimento all’**aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale** come già indicato nella comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 106154 del 12/06/2025;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 111/2024 di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Ferrecchi Paolo dell’incarico ad interim di Direttore Generale dell’ARPAE;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- **di aggiornare** la **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022** e ss.mm. di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e ss.mm.ii. rilasciate alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., in qualità di gestore dell’impianto per l’eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.), avente sede legale e produttiva in Via Ghiarole n. 72, in Comune di Spilamberto (MO), come di seguito indicato:
 - a) le **sezioni D ed E** dell’Allegato I sono **sostituite** con quelle riportate nell’allegato al presente atto di modifica AIA;

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della **Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 2826 del 06/06/2022 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Far Pro Modena S.p.A., al Comune di Spilamberto, al Comune di San Cesario sul Panaro;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

Il presente provvedimento è costituito da n. 5 pagine e comprende n. 1 allegato.

Allegato: ALLEGATO 4^ MODIFICA NON SOSTANZIALE D'UFFICIO AIA DELLA DITTA FAR PRO MODENA S.P.A.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 4^ MODIFICA NON SOSTANZIALE D'UFFICIO AIA DELLA
DITTA FAR PRO MODENA S.P.A.**

- Rif.int. N. 118/01643500364
- sede legale ed impianto in Comune di Spilamberto (MO), Via Ghiarole n. 72;
- impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5, All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06);

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'impianto è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro** **annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
- documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda e s.m.. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'ARPAE di Modena.
6. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordecies comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.;
7. alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio programmando specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di **modifica non sostanziale dell'AIA**);
8. il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee;
9. il gestore deve comunicare ad Arpae di Modena, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario sul Panaro **le date di entrata in funzione**:
 - del nuovo serbatoio contenente soluzione d'acqua ossigenata al 35% (non ancora installato);
 - dei n. 2 filtri di pulizia a maglia fine per il recupero delle sostanze proteiche (già installati);
 - del filtro WA, dell'impianto di nano filtrazione e delle relative tubazioni di collegamento agli impianti associati (già installati);
10. l'estrazione, la movimentazione, la filtrazione ed il trattamento dei reflui provenienti dalla vasca di bilanciamento non deve costituire nuova sorgente odorigena, pertanto, tutto il sistema di trattamento autorizzato con Det. n. 2190 del 14/04/2025 (tubazioni aeree di collegamento, filtro WA ed impianto di nano filtrazione) dovrà essere a tenuta e dovranno essere periodicamente verificati gli elementi costitutivi dello stesso, onde evitare intasamenti, perdite, ecc;

11. le acque surriscaldate di spurgo dei generatori non devono mai entrare in contatto diretto né con la camera di combustione, né con i fumi da trattare nei generatori di vapore;
12. il gestore **con almeno 60 giorni di anticipo** rispetto alla data d'installazione dell'impianto di stripping autorizzato con Det. n. 907 del 23/02/23 deve presentare ad Arpae di Modena, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario sul Panaro una relazione in cui siano fornite precisazioni su alcuni aspetti associati allo stesso, in particolare: gestione della fase liquida e relativo serbatoio, eventuali collegamenti ad altri impianti ed informazioni aggiuntive che il gestore ritiene necessarie al fine di fornire un quadro completo delle interazioni di tale impianto con le diverse matrici ambientali a seguito anche delle modifiche autorizzate con Det. n. 2190 del 14/04/2025;
13. nel caso in cui il gestore opti per l'installazione di un serbatoio per lo stoccaggio di solfato di ammonio in soluzione da 50 mc (n.119), vicino al depuratore delle acque, ne dovrà dare preventiva comunicazione, dettagliando le modalità di travaso, tutte le caratteristiche dello stesso e dei relativi sistemi di contenimento e fornendo informazioni in merito alla scelta o meno di realizzare un tratto di rete fognaria che si collega alla rete esistente, che convoglia all'impianto di depurazione acque.

D2.3 Raccolta dati ed informazione

1. Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio riportato nella relativa sezione.

D2.4 Emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.2 - ASPIRAZIONE ARIA AMBIENTE DI LAVORO + MULINI MACINAZIONE	PUNTO DI EMISSIONE N.3 - GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE PRINCIPALE (§)	PUNTO DI EMISSIONE N.4 - GENERATORE DI VAPORE + COMBUSTIONE AUSILIARIO (§) (°)
Messa a regime	A regime	A regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	massimo 60.000 minimo 45.000	15.000	11.000
Altezza minima (m)	35	15	15
Durata (h/g)	24	24	24
Polveri (mg/Nmc)	-	5 (**)	5 (**)
Ossidi di Azoto (mg/Nmc)	-	500 (**)	500 (**)
Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)	-	35 (**)	35 (**)
Concentrazione di odore (ou _E /mc)	3.200 (!)	2.800 (!)	2.800 (!)
Impianto di depurazione	6 Filtri a maniche (5 su mulini + 1 su confezionamento) + A.U. con 2 colonne a corpi riempimento in serie con reagenti (H ₂ SO ₄ – Ipoclorito e Soda)	Combustore termico	Combustore termico
Frequenza Autocontrollo	Semestrale: Portata, COT, U.Odorimetriche (#) Annuale per H ₂ S, NH ₃	Semestrale: Portata, COT, NOx, U.Odorimetriche (#) Annuale H ₂ S, NH ₃	Annuale: Portata, COT, NOx, U.Odorimetriche (#), H ₂ S, NH ₃

(§) Combustione arie odorigene da: mulini SOA; decanter e serbatoi; essiccatori con relativi trasportatori, coclee esterne, condensatori e cicloni; cisterne e serbatoi SOA; evaporatore; reattore ricerca e sviluppo; ecc.. Ai sensi del

D.Lgs. 152/2006, art. 273-bis, comma 10, lett.b) tali impianti a seguito del revamping del generatore associato ad E3 non costituiscono medi impianti di combustione.

(**) Concentrazioni riferite ad un tenore di nei fumi secchi pari al 6% (v/v)

(°) rif. **prescrizioni n. 26, 27 e 28**

(!) Il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo**, in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto riportato alla successiva **prescrizione n. 30**

(#) rif. **prescrizione n. 30**

Le emissioni E3 ed E4 effettuano la combustione delle sostanze volatili contenute nelle arie aspirate dagli impianti di cottura e le camere di combustione dei due generatori di vapore devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Parametri della camera di combustione:

temperatura di esercizio	> 750 °C
velocità media nella sezione di ingresso	6 - 15 m/s
tempo di permanenza	0,3 -1 s

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE N.8 - Sfiato Cisterna vapore	PUNTO DI EMISSIONE N.9 - Scarico vapore Generatori	PUNTO DI EMISSIONE N.11 - Gas di scarico Automezzi Carico/Scarico	PUNTO DI EMISSIONE N.13 - Sfiato spurghi di fondo generatori di vapore
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	(*)
Portata massima (Nmc/h)	Tiraggio naturale	12 t/h	-	Tiraggio naturale
Altezza minima (m)	11	13,5	-	8,5
Durata (h/g)	24	saltuaria nelle 24 h	-	Saltuaria

(*) rif. prescrizione n.3 comunicazione data messa in esercizio

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1).

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri

idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

L'accesso al punto di prelievo e alle strutture filtranti, deve essere garantito in sicurezza all'Ente di controllo, anche in assenza di strutture fisse.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** ed al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

I limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione hanno valore fiscale e qualora non fosse rispettato il requisito di stazionarietà ed uniformità necessario alla esecuzione delle misure e campionamenti, il giudizio in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente che riporta i metodi ritenuti adeguati e che devono possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e, successivamente, al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E13**) con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC all’ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC all’ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati.**

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l’obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti d’abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell’Autorità di Controllo, per **almeno per 5 anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) da:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
8. Ognuna delle due colonne dell’abbattitore ad umido deve essere dotata di:

- flussometro, oppure, misuratore istantaneo della portata o del volume del liquido di lavaggio;
- sistema di allarme sullo stato di funzionamento ON-OFF della pompa di ricircolo del liquido di lavaggio;
- misuratore di pH della soluzione di lavaggio.

La colonna dell'abbattitore ad umido con ipoclorito deve essere dotata di:

- misuratore del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
- regolazione automatica del dosaggio di ipoclorito collegata alla misura del potenziale redox della soluzione di lavaggio;
- due pompe con funzionamento alternato (ridondanza) per il dosaggio dell'ipoclorito;
- sensore di livello di ipoclorito nel serbatoio di stoccaggio.

9. La camera di combustione di ciascun generatore di vapore (E3 ed E4) deve essere dotata di rilevatore e registrazione in continuo di temperatura, tenore di ossigeno e monossido di carbonio.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti degli adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi e costituiti da misuratori istantanei di pressione differenziale.
11. Per gli impianti funzionanti a ciclo continuo i sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo.
12. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino. Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione **per almeno per 5 anni**.
13. I grafici di funzionamento degli essiccatori devono essere registrati e tenuti a disposizione degli enti di controllo **per almeno 5 anni**.
14. Il **sistema di abbattimento ad umido** deve essere tenuto attivo **per almeno 30 minuti a partire dalla completa fermata degli impianti di essiccazione (identificata come condizione in cui tutti gli essiccatori sono a temperatura inferiore a 100 °C), in modo da garantire n.2 ricambi d'aria totali degli ambienti**.
15. In concomitanza con lo spegnimento del sistema di abbattimento ad umido il **condotto di adduzione allo Scrubber, ovvero, in alternativa il condotto di espulsione, deve essere chiuso tramite serranda comandata elettricamente**, in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile. **Lo stato di chiusura e apertura di tale serranda dovrà essere registrato e le registrazioni dovranno essere mantenute a disposizione per i controlli**.
16. I **generatori di vapore** devono essere mantenuti in esercizio **con temperatura in camera di combustione > 750 °C** con attivazione degli scarichi di vapore che convogliano in E9 **per almeno 30 minuti a partire dalla completa fermata degli impianti di essiccazione (identificata come condizione in cui tutti gli essiccatori sono a Temperatura inferiore a 100 °C)** in modo da **garantire la completa evacuazione dei vapori di produzione**. Al termine di tale periodo, in concomitanza con lo spegnimento dei generatori, il **condotto di adduzione agli impianti termici, ovvero, in alternativa il condotto di espulsione, deve essere chiuso** tramite serranda comandata elettricamente in modo da impedire ogni fuoriuscita di emissioni dallo stabile. **Lo stato di chiusura e apertura di tale serranda dovrà essere registrato e le registrazioni dovranno essere mantenute a disposizione per i controlli**.

17. Il gestore **entro il 31/10/2025** dovrà comunicare ad Arpae di Modena la soluzione scelta per poter effettuare la registrazione dello stato di apertura e chiusura delle serrande di cui ai punti 15 e 16, la quale dovrà essere effettuata a partire dal 01/01/2026.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

18. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive al malfunzionamento**.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

19. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- la data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per **almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

20. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito Registro dei controlli discontinui, con pagine numerate e bollate da Arpae, firmate dal gestore o dal responsabile dell'installazione e mantenuti a disposizione di Arpae per almeno 5 anni, unitamente ai certificati analitici.
21. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una

tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali e un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.

22. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.
23. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra. Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

ALTRE PRESCRIZIONI

24. Nei periodi di fermo produzione tutte le aperture verso l'esterno (portoni, finestre, lucernari, griglie di immissione, camini) devono essere tenute chiuse.
25. Il generatore di vapore associato al punto di emissione E3 deve lavorare sempre in condizioni ottimali tali da garantire una portata di aria reflua costante al bruciatore anche quando gli impianti produttivi richiedono minore quantità di vapore. L'eccesso di vapore eventualmente prodotto deve essere rilasciato in atmosfera dal punto emissivo E9.
26. Il generatore di vapore più piccolo associato al punto di emissione **E4** deve entrare in funzione solamente durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria del generatore di vapore più grande, associato al punto di emissione E3. In tale assetto:
 - dovrà essere garantita una depressione nella canalizzazione principale che convoglia l'aria aspirata dalle apparecchiature di lavorazione al generatore di vapore, tale da evitare la fuoriuscita di emissioni in ambiente di lavoro che aumenterebbero il contributo odorigeno allo scrubber;
 - il generatore di vapore associato al punto di emissione E4 deve lavorare sempre in condizioni ottimali tali da garantire una portata di aria reflua costante al bruciatore, anche quando gli impianti produttivi richiedono minore quantità di vapore. L'eccesso di vapore eventualmente prodotto deve essere rilasciato in atmosfera dal punto emissivo E9;
27. Il gestore deve comunicare **con almeno 48 ore di anticipo** a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena gli interventi previsti per manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria prevedibile del generatore di vapore associato al punto di emissione E3.
28. Il gestore, in caso di fermata del generatore di vapore associato al punto di emissione E3 per guasto o evento accidentale, deve inviare a mezzo di PEC all'ARPAE di Modena relativa comunicazione **non oltre 48 ore dall'inizio dell'evento**, specificando il motivo

dell'interruzione, comprensiva dell'eventuale attivazione del generatore di vapore associato al punto di emissione E4.

29. Le emissioni diffuse, nelle modalità previste nel piano di monitoraggio, devono essere valutate in prossimità delle seguenti postazioni:

- bordo vasca di bilanciamento;
- zona separazione fanghi/flottatore;
- zona vasca fanghi.

Il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse **deve essere eseguito nel periodo compreso tra giugno e agosto** e deve avere durata di **almeno 5 gg lavorativi continuativi**. I risultati delle misurazioni dovranno essere espressi come media dell'intero periodo.

Entro 120 giorni a partire dall'ultimo giorno dell'esecuzione dei prelievi richiesti dovrà essere inviata all'ARPAE di Modena, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario, assieme alle analisi effettuate, anche una relazione cui siano analizzati e commentati i valori ottenuti dal monitoraggio, individuando eventuali correlazioni con le attività in corso durante i campionamenti (aziendali e non), al fine di ottenere un quadro completo del contesto e capire se alcuni dati sono eventualmente correlati ad episodi/situazioni produttive specifiche/determinate componenti impiantistiche, condizioni climatiche, ecc. Se necessario, il gestore nella relazione può, eventualmente, proporre ulteriori indagini di approfondimento.

30. Il gestore **per 12 mesi a partire dalla data di rilascio del presente atto di modifica AIA** per i punti di emissioni in atmosfera **E2, E3 e/o E4** è tenuto ad eseguire con **cadenza trimestrale** analisi per la determinazione di portata volumetrica e concentrazione di odore (ou_E/m^3) delle emissioni **a monte e a valle dei sistemi di abbattimento**. Delle quattro analisi richieste, almeno due devono essere contestuali ai monitoraggi periodici prescritti per gli altri inquinanti.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

I valori obiettivo non devono essere intesi come valore limite di emissione ed, **in caso di un loro eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae, nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.**

I risultati dei primi quattro controlli dei valori obiettivo della concentrazione di odore in ou_E/m^3 dovranno essere comunicati e presentati ad Arpae con apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, che permetta di valutare il rispetto nel tempo dei valori obiettivo fissati. La relazione tecnica riassuntiva deve essere presentata **entro 60 gg dalla data dell'ultimo dei quattro campionamenti previsti** dalla presente prescrizione.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché, ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non dimostrino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità odorigene, il Gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare.

31. Al fine di verificare periodicamente la differenza tra la pressione all'interno dei locali e quella atmosferica, il gestore deve controllare la direzione e la velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro mediante anemometro (a filo o a ventolino).

32. I condotti di aspirazione recapitanti alla depurazione ad umido (E2) e quelli recapitanti agli impianti termici (E3, E4), devono essere mantenuti di norma separati. La serranda che mette in comunicazione le due linee potrà essere azionata manualmente solo in condizioni di emergenza (fermata di entrambi i generatori) al fine di avviare alla depurazione ad umido effluenti che sarebbero altrimenti scaricati in atmosfera tal quali.
33. Le operazioni di caricamento su autobotti del EER 020201 (fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia) devono essere effettuate all'interno della zona chiusa di scarico delle materie prime da lavorare, servita dall'aspirazione generale dei locali di lavorazione che convoglia allo scrubber.
34. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e dei prodotti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse.
35. Il gestore dell'impianto deve provvedere a limitare il più possibile la polverosità all'interno degli ambienti di lavoro al fine di consentire sempre un funzionamento efficiente dello scrubber, prevedendo una manutenzione costante degli elementi impiantistici presenti.
36. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
37. l'azienda è tenuta, quando necessario, ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

D2.5 emissioni in acqua e prelievo idrico

1. Il Gestore dell'impianto deve mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione delle acque provenienti dal ciclo tecnologico e dai servizi igienici ed il disoleatore. Ogni disattivazione dell'impianto di depurazione, dovuta a cause accidentali, dovrà essere immediatamente comunicata ad ARPAE, Comune di Spilamberto e Comune di San Cesario s/P;
2. tutti i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti, così come il misuratore in continuo del parametro Azoto Ammoniacale; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente all'ARPAE di Modena. I medesimi devono essere sigillabili in modo tale da impedirne l'azzeramento;
3. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché, accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni. Per essere facilmente individuabili, i pozzetti di controllo degli scarichi idrici devono essere evidenziati con apposito cartello o specifica segnalazione, riportante le medesime numerazioni/diciture delle planimetrie agli atti e la tipologia di reflu (scarico produttivo, scarico dato dall'unione delle acque di raffreddamento e acque produttive, acque meteoriche, scarico proveniente dal disoleatore);
4. il quadro complessivo degli scarichi ammessi, le caratteristiche ed i limiti da rispettare sono riportati nella seguente tabella:

Caratteristica degli scarichi	Scarico industriale Proveniente dal depuratore aziendale che raccoglie acque di lavorazione e lavaggio, scarichi civili, acque di lavorazione della ditta Haripro	Scarico industriale Unione delle acque provenienti dal depuratore aziendale, dalle acque di raffreddamento, da disoleatore (PI4) e da quota parte delle acque meteoriche che ricadono sul piazzale	Acque meteoriche da parte pluviali magazzino e sezione di piazzale	Scarico industriale parziale proveniente dal disoleatore a servizio della cisterna fuori terra contenente gasolio
Recettore	Acqua superficiale Fiume Panaro	Acqua superficiale Fiume Panaro	Fognatura stradale con recapito in F.Panaro	rete acque meteoriche piazzale interno confluenti in PI2
Pozzetti ispezione e prelievo	PI1 (*)	PI2 (**)	PI3	PI4 (***)

Limiti da rispettare e Norma di riferimento	Tab 3 allegato 5 Parte Terza D.lgs 152/06 e s.m. - scarichi in acqua superficiale, ad eccezione dei parametri azotati per cui sono previsti limiti più restrittivi: Azoto Ammoniacale 5 mg/l Azoto Totale 15 mg/l	Da ottobre a maggio Tab 3 allegato 5 Parte Terza D.lgs 152/06 e s.m. - scarichi in acqua superficiale, ad eccezione dei parametri azotati per cui sono previsti limiti più restrittivi: Azoto Ammoniacale 5 mg/l Azoto Totale 15 mg/l Da giugno a settembre Tab 4 (§) Allegato 5 Parte Terza D.lgs 152/06 e s.m.	—	Tab 3 allegato 5 Parte Terza D.lgs 152/06 es.m., scarichi in acqua superficiale
Parametri da ricercare per autocontrollo	pH, COD, BOD5, SST, N ammoniacale N nitrico, N totale, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Grassi e Oli animali e vegetali, Tensioattivi totali	pH, COD, BOD5, SST, N ammoniacale N nitrico, N totale, Fosforo totale, Cloruri, Solfati, Saggio di tossicità acuta, Grassi e Oli animali e vegetali, Tensioattivi totali	—	Idrocarburi totali SST, COD
Impianto di depurazione	Depuratore biologico	—	—	Disoleatore
Frequenza autocontrollo	Trimestrale, con 2 controlli nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre (#)	Trimestrale, con 2 controlli nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre (#)	—	-

(*) pozzetto fiscale - presente subito a valle del depuratore

(**) pozzetto fiscale - su scarico finale a valle di PI1 dopo unione acque raffreddamento e dopo contatore CV2

(***) pozzetto fiscale - a valle del disoleatore prima dell'allacciamento alla rete delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale interno, confluenti in PI2

(§) limite di emissione per le acque reflue che scaricano sul suolo: pH 6-8; COD 100 mg/l; BOD5 20 mg/l; SST 25 mg/l; N ammoniacale 5 mg/l; N nitrico 20 mg/l; N totale 15 mg/l; P Totale 2 mg/l; Cloruri 200 mg/l; Solfati 500 mg/l; Grassi e Olii animali e vegetali 20 mg/l; Tensioattivi totali 2 mg/l.

(#) nel periodo che va dal 01 giugno al 31 maggio dell'anno successivo dovranno essere effettuate in totale n. 4 analisi di cui:

- n. 2 obbligatoriamente nel periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre, alternando nel corso dei vari anni di monitoraggio i mesi in cui effettuare le analisi (es. un anno giugno e agosto, un anno luglio e settembre);
- n. 2 nel periodo che va dal 01 ottobre al 31 maggio dell'anno successivo. In tale periodo le analisi devono essere effettuate almeno a tre mesi di distanza l'una dall'altra.

5. Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi occorre fare riferimento a quanto indicato al punto “4 Metodi di campionamento ed analisi” dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.

D2.6 emissioni nel suolo

1. Il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito (materie prime – compreso gasolio per autotrazione, rifiuti, vasche dell'impianto di depurazione, cisterne stoccaggio materie prime, ecc), onde evitare contaminazioni del suolo e mantenere sempre vuoti gli eventuali bacini di contenimento;
2. Non sono ammessi depositi di materiali in genere su pavimentazione permeabile che possano dare luogo a contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
3. relativamente agli spandimenti sul suolo dei fanghi in agricoltura sono valide le prescrizioni contenute nell'Allegato II alla Det. n. 2826 del 06/06/2022.

D2.7 emissioni sonore

Il gestore deve:

1. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
2. effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che comportino l'aumento delle emissioni sonore associate allo stabilimento stesso. In caso di sostituzione di impianti, anche costituiti da una o più sorgenti sonore, dove la nuova apparecchiatura possieda caratteristiche di emissione sonora non superiori a quella sostituita, non si ritiene necessario l'esecuzione di una nuova valutazione, fermo restando che la ditta dovrà acquisire e detenere in azienda l'apposita certificazione fornita dalla ditta costruttrice, da esibire agli organi di controllo in sede ispettiva;
3. rispettare i seguenti limiti:

Classe acustica	Limite di zona		Limite differenziale	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturmo (dBA) (22.00-6.00)
V	70 dB(A)	60 dB(A)	5	3

4. utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose (rif. ultima valutazione impatto acustico 2023):

Punto di misura (*)	Descrizione
Punto 1	Confine lato nord in prossimità del depuratore
Punto 2	Confine lato nord-ovest
Recettore (**)	I recettori individuati distano oltre 250 metri; l'apporto di rumore dell'azienda è trascurabile, pertanto non si ritiene necessario individuare recettori sensibili.

(*) i punti di misura potranno essere integrati o modificati, in caso di variazioni alle sorgenti sonore o dell'intorno aziendale.

(**) i recettori sensibili potranno essere integrati o modificati, in caso di variazione delle condizioni abitative presenti nell'intorno dell'impianto o variazioni della localizzazione delle sorgenti aziendali

5. il gestore, nel caso in cui nel corso di validità della presente autorizzazione, venisse modificata la zonizzazione acustica comunale, dovrà confrontare l'impatto acustico della propria attività con i nuovi limiti di cui alla classificazione attribuita alla zona in esame e comunicare all'ARPAE di Modena eventuali superamenti di tali limiti comunali. L'adeguamento ai nuovi limiti dovrà avvenire ai sensi della Legge n°447/1995.

D2.8 gestione dei rifiuti

1. E' consentito lo stoccaggio di rifiuti prodotti durante il ciclo di lavorazione sia all'interno dei locali dello stabilimento, che all'esterno (area cortiliva), purché, collocati negli appositi contenitori e gestiti con le adeguate modalità. In particolare, dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei contenitori e tutte le aree di deposito rifiuti devono essere pavimentate. Sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazione e dilavamenti;
2. i rifiuti liquidi (compresi quelli a matrice oleosa) devono essere contenuti negli appositi contenitori a tenuta o qualora stoccati in fusti, deve essere previsto un bacino di contenimento adeguatamente dimensionato;
3. allo scopo di rendere nota durante il deposito temporaneo la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi o mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe

indicanti il relativo codice EER e l'eventuale caratteristica di pericolosità (es. irritante, corrosivo, cancerogeno, ecc);

4. non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento;
5. relativamente allo stoccaggio ed all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura il gestore deve rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni settoriali per lo stoccaggio dei fanghi presso le varie aziende agricole (lotti 1-2-3 e 4) e quelle contenute nell'Allegato II del presente atto.

D2.9 energia

1. Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti nelle MTD ed adottare, ove possibile, accorgimenti tecnici che consentano un maggior controllo dei consumi parziali delle varie aree dello stabilimento.

D2.10 preparazione all'emergenza

1. In caso di emergenza ambientale devono essere seguite le modalità e le indicazioni riportate nelle procedure operative definite nel Piano di Emergenza già adottato da FAR PRO MODENA S.P.A.;
2. in caso di emergenza ambientale, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima ARPAE di Modena telefonicamente e mediante PEC. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.

D2.11 sospensione attività e gestione del fine vita dell'impianto

1. Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r all'ARPAE di Modena, al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO). Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. ARPAE provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc;
2. qualora il gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente comunicare tramite PEC o raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro (MO) la data prevista di termine dell'attività e un cronoprogramma di dismissione approfondito, relazionando sugli interventi previsti;
3. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
4. in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:
 - lasciare il sito in sicurezza;
 - svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature), provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
5. l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a **nulla osta** scritto dell'ARPAE – SAC di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione.

D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio e Controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
2. Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
3. La periodicità dell'ispezione programmata di Arpae E.R. - A.P.A. Area Centro Modena è quella stabilita dalla Regione Emilia Romagna con appositi provvedimenti di carattere generale, disponibili sul "Portale AIA - IPPC" Regionale, all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia> (si indica nel seguito la frequenza oggi vigente - Rif. Determina Dirigenziale Regione Emilia Romagna 273 del 10/01/2025 - Triennio 2025-2027).

D3.1 Attività di monitoraggio e controllo

D3.1.1 Monitoraggio e Controllo materie prime e Prodotti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPAE		
Sottoprodotti in ingresso (Reg.CE 1069/09) - SOA	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso materiali ausiliari per la produzione	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Ingresso reagenti per impianti depurazione aria e acqua	procedura interna	In corrispondenza di ogni ingresso	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Farine prodotte	procedura interna	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Grassi/Oli prodotti	procedura interna	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Fertilizzanti prodotti	procedura interna	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Idrolizzato proteico	procedura interna	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.2. Monitoraggio e Controllo risorse idriche

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPA		
Prelievo di acque da pozzi 1 e 2	contatore volumetrico o altro sistema di misura del volume	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.3 Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPA		
Consumo di energia elettrica	contatore	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Consumo totale di gas metano	contatore	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.4 Monitoraggio e Controllo Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata e concentrazione degli inquinanti	verifica analitica	come indicato alla Sezione D2.4, punto 1 "Tabella Emissioni in atmosfera"	verifica documentale: <i>Annuale</i> campionamento: <i>Annuale</i> su E2 + E3 o E4	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle emissioni diffuse: - bordo vasca di bilanciamento - separazione fanghi / flottatore - zona vasca fanghi	verifica analitica	Annuale Caratterizzazione quali-quantitativa delle sostanze odorigene: aldeidi, ammoniaca, acido solfidrico, composti organici volatili + olfattometria dinamica	-	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Portata e concentrazione di polveri a valle di ciascun filtro a maniche	verifica analitica	annuale	verifica documentale: <i>Annuale</i>	cartacea su rapporti di prova	annuale
Controllo misuratori di pressione differenziale filtri a maniche	controllo visivo	continuo	<i>Annuale</i>	-	-
Direzione e velocità dell'aria in corrispondenza delle aperture atte al reintegro	verifica analitica	Annuale	<i>Annuale</i>	cartacea su rapporti di prova e su Registro degli Autocontrolli	annuale
Funzionamento pompa ricircolo di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido	controllo visivo	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale
Controllo liquidi di lavaggio dell'abbattitore ad umido	pH del liquido di ciascuna colonna e potenziale redox colonna ipoclorito	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica	-
Funzionamento on/off dei dispositivi di depurazione degli impianti di abbattimento ad umido	controllo visivo	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica e/o cartacea	-
Sostituzione completa del liquido di lavaggio di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido	-	mensile	<i>Annuale</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Svuotamento completo di ciascuna colonna dell'abbattitore ad umido e pulizia dei corpi di riempimento	-	Annuale	<i>Annuale</i>	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Pressione interno canalizzazione che convoglia l'aria aspirata dalla lavorazione ai due generatori di vapore	-	continuo	<i>Annuale</i>	elettronica e/o cartacea	annuale

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Camere di combustione E3 ed E4	Temperatura, Ossigeno, CO	continuo	Annuale	Cartacea e/o elettronica	annuale
Lavaggio scambiatori a servizio di E3 ed E4	-	Semestrale	Annuale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Sostituzione carbone attivo impianto di abbattimento a servizio della vasca di bilanciamento impianto di depurazione reflui	-	Almeno mensile nel periodo più caldo (giugno - settembre)	Annuale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-
Funzionamento delle serrande che regolano la chiusura del: - condotto espulsione scrubber - condotto espulsione dei generatori di vapore	-	Annuale prima dell'inizio del periodo estivo	Annuale	Cartacea su registro degli autocontrolli	-

D3.1.5 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPA		Gestore (trasmissione)
Portata acque reflue industriali	Contatore CV1	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Portata acque reflue totali (industriali, meteoriche e di raffreddamento)	Contatore CV2	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti acque reflue industriali scaricate	verifica analitica da laboratorio esterno	Trimestrale rif. Sezione D2.5 pozzetti PI1 e PI2	Annuale su PI1 e PI2	cartacea su rapporti di prova	annuale
Quantitativo acqua in ingresso al depuratore da ditta FAR-PRO	Contatore volumetrico	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale
Quantitativo acqua in ingresso al depuratore da ditta HARI-PRO	Contatore volumetrico	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea	annuale

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Sistemi di depurazione acque

Nell'impianto è presente un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi delle acque provenienti dal ciclo produttivo, dai servizi igienici e dalla ditta consociata Hari Pro. Il gestore deve curarne il corretto funzionamento.

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Funzionamento impianto di depurazione reflui industriali	controllo visivo	giornaliera	Annuale	elettronica e/o cartacea solo in caso di anomalie/malfunzionamento con specifico intervento	annuale
	Ammoniaca	In continuo	Annuale		annuale
	verifica della funzionalità degli elementi essenziali	Semestrale	Annuale		annuale

D3.1.7 Monitoraggio e Controllo Emissioni Sonore

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPA		
Gestione e manutenzione delle sorgenti fisse rumorose	-	qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	Annuale con verifica delle eventuali registrazioni	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	annuale
Valutazione impatto acustico	misure fonometriche (*)	Quinquennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	Quinquennale	relazione tecnica (**) eseguita da tecnico competente in acustica	Quinquennale

(*) utilizzare i punti di misura prescritti al **punto 4 della Sezione D2.7**

(**) Da inviare all' ARPAE di Modena, Comune di Spilamberto ed al Comune di San Cesario sul Panaro

D3.1.8 Monitoraggio e Controllo Rifiuti

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPA		
Rifiuti prodotti in deposito temporaneo	quantità	come previsto dalla norma di settore	Annuale	come previsto dalla norma di settore	-
Rifiuti inviati allo smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Annuale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Rifiuti inviati al recupero	quantità	come previsto dalla norma di settore	Annuale	come previsto dalla norma di settore	annuale
Corretta separazione delle diverse tipologie di rifiuti	marcatura dei contenitori e controllo visivo della separazione	in corrispondenza di ogni messa in deposito	Annuale	-	-
Stato di conservazione dei contenitori, degli eventuali bacini di contenimento e delle aree di deposito temporaneo	controllo visivo	giornaliera	Annuale	-	Annuale
Fanghi di depurazione inviati a recupero/smaltimento	quantità	come previsto dalla norma di settore	Annuale	come previsto dalla norma di settore	Annuale
Analisi periodiche fanghi della vasca di sedimentazione dell'impianto di depurazione per utilizzo in agricoltura	Parametri previsti All.4 D.G.R. 2773/04 e 285/05	come previsto dalla norma di settore	Annuale	cartacea	annuale

D3.1.9 Monitoraggio e Controllo Suolo e Acque sotterranee

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT Gestore (trasmissione)
		Gestore	ARPA		
Verifica di integrità di vasche interrate e non e serbatoi fuori terra	controllo visivo	mensile	Annuale	elettronica e/o cartacea limitatamente alle anomalie/ malfunzionamenti che richiedono interventi specifici	annuale

D3.1.10 Monitoraggio e Controllo degli indicatori di performance

PARAMETRO	MISURA	MODALITÀ DI CALCOLO	REGISTRAZIONE	REPORT
				Gestore (trasmissione)
Consumo idrico specifico	m ³ /t	$W = m^3 \text{ di acqua prelevati per usi produttivi - pozzi 1 e 2 / MP}$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Consumo specifico totale medio di energia	GJ/t	$E_{tot} = (EE+ET) / MP$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Fattore di emissione dei Composti Organici Totali da emissioni convogliate	g/t	$PE_{COV} = MF_{COV} / MP$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Fattore di emissione COD in acqua	Kg/ton	$PE_{COD} = MF_{COD} / MP$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Fattore di emissione Fosforo totale in acqua	Kg/ton	$PE_P = MF_P / MP$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Fattore di emissione Azoto totale in acqua	Kg/ton	$PE_N = MF_N / MP$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale
Incidenza fanghi di depurazione	Kg/ton	$WR = \text{Fanghi} / MP$	registrazione cartacea e/o elettronica	Annuale

Legenda: MP= totale dei sottoprodotti in ingresso; F=fanghi prodotti, EE= Energia Elettrica; ET= Energia Termica

D3.2 Criteri generali per il monitoraggio

1. Il gestore dell'impianto deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.

E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE

Al fine di ottimizzare la gestione dell'impianto, si raccomanda al gestore quanto segue.

1. Il gestore deve comunicare assieme al report annuale di cui al precedente punto D2.2.1 eventuali informazioni che ritenga utili per la corretta interpretazione dei dati provenienti dal monitoraggio dell'impianto.
2. Qualora il risultato delle misure di alcuni parametri in sede di autocontrollo risultasse inferiore alla soglia di rilevanza individuata dalla specifica metodica analitica, nei fogli di calcolo presenti nei report di cui al precedente punto D2.2.1, i relativi valori dovranno essere riportati indicando la metà del limite di rilevanza stesso, dando evidenza di tale valore approssimato colorando in verde lo sfondo della relativa cella.
3. L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e il personale addetto.
4. Nelle eventuali modifiche dell'impianto il gestore deve preferire le scelte impiantistiche che permettano di:
 - ottimizzare l'utilizzo delle risorse ambientali e dell'energia;
 - ridurre la produzione di rifiuti, soprattutto pericolosi;
 - ottimizzare i recuperi comunque intesi;
 - diminuire le emissioni in atmosfera.

5. Dovrà essere mantenuta presso l'Azienda tutta la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite sull'impianto.
6. le fermate per manutenzione degli impianti di depurazione devono essere programmate ed eseguite in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria l'annotazione di cui al punto 8 della Sezione D2.4.
7. Il sistema di isolamento del filtro a servizio della vasca di bilanciamento dell'impianto di depurazione aziendale dovrà essere mantenuto sempre efficiente al fine di ridurre il riscaldamento da insolazione che può provocare l'effetto di strippaggio dei carboni.
8. Le Aree relative alle attività di:
 - Scarico materie prime (PAT);
 - Centrifughe, essiccatori, condensatori;
 - Confezionamento, insacco, deposito farina grezza;
 - Stoccaggio materiale confezionato 1 e 2;durante l'esercizio delle attività produttive, devono essere mantenute costantemente in condizioni di depressione.
9. Il gestore è tenuto a valutare eventuali ulteriori margini di recupero e /o riciclo dell'acqua utilizzata, in modo da utilizzare la risorsa idrica più efficientemente possibile.
10. Il prelievo di acqua da pozzo deve avvenire secondo quanto regolato dalla concessione di derivazione d'acqua pubblica (competenza dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Modena).
11. Il gestore in occasione di future modifiche o ristrutturazioni dovrà valutare la possibilità d'installare misuratori di consumo di acqua su ciascun comparto produttivo e/o su ciascuna macchina, oltre al contatore generale attualmente presente.
12. Il gestore deve mantenere chiusi i portoni dello stabilimento durante le lavorazioni, fatte salve le normali esigenze produttive.
13. Il gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei ventilatori degli impianti di abbattimento fumi, provvedendo alla sostituzione quando necessario.
14. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
15. Qualsiasi revisione/modifica delle procedure di gestione delle emergenze ambientali deve essere comunicata all'ARPAE di Modena entro i successivi 30 giorni.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.